

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1064

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

e dal Ministro della salute

(SIRCHIA)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

e col Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2002

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4,
recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di
crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi dell'impatto della regolazione	»	7
Relazione tecnica	»	11
Allegato	»	14
Disegno di legge	»	25
Decreto-legge	»	26

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge recante interventi nel settore zootecnico, agricolo e della pesca mira a favorire il rilancio del settore attraverso l'adozione delle seguenti misure urgenti:

Articolo 1. Con il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2001, n. 49, sono stati disposti interventi urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Con il successivo decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, sono stati poi prorogati i termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, già disposti con il predetto decreto-legge n. 1 del 2001, convertito dalla legge n. 49 del 2001.

Con il presente decreto, sono previste le provvidenze dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina per l'anno 2002 (comma 1). A tale riguardo si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2002, cessa ogni intervento dello Stato nella materia di cui sopra; conseguentemente le associazioni rappresentative del settore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulano appositi accordi interprofessionali di filiera aventi l'obiettivo di ripristinare normali condizioni di mercato.

Fermi restando gli obblighi di incenerimento o coincenerimento previsti dalla legge n. 49 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei pro-

dotti di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge n. 49 del 2001 le seguenti indennità forfettarie omnicomprensive:

a) 5 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal quale;

b) 14 centesimi di euro per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute dai materiali di cui ai citati articoli 1 e 2 (comma 2).

Nel medesimo articolo si prevede che l'AGEA, dal 1° gennaio al 30 aprile 2002, assicuri lo stoccaggio dei materiali trasformati a basso rischio presso i depositi dalla stessa Agenzia individuati. Il materiale conferibile è quello prodotto dal 1° gennaio al 31 marzo 2002; dal 1° maggio 2002 le spese di stoccaggio sono a carico dei conferenti. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001 è corrisposto fino al 30 giugno 2001 nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dal citato articolo 7-bis, comma 2, lettera b).

Articolo 2. È prevista la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a seguito della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2001.

Articolo 3. Si prevede che con il Fondo di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-bis del decreto-legge n. 1 del 2001, incrementato di 31,331 milioni di euro, si provvede ad assicurare il finanziamento di alcune misure previste dal presente decreto legge. Il riparto dell'importo di cui al comma 1 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri dell'economia

e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 4. L'articolo disciplina le modalità di riprogrammazione e di intervento nazionale nel settore della pesca a cofinanziamento dello Strumento finanziario di orientamento della pesca - SFOP -, fondo dell'Unione europea per il settore della pesca, provvedendo, inoltre, ad equiparare il settore della pesca a quello agricolo in tema di esenzione dall'imposta di bollo.

I commi 1 e 2 riguardano l'intervento SFOP per il periodo di programmazione in corso, 2000-2006. L'utilizzazione delle risorse SFOP è funzionale al raggiungimento degli obiettivi determinati ed al Programma di orientamento pluriennale; in particolare l'obiettivo di riduzione della flotta da pesca costituisce una priorità assoluta da conseguire per evitare eventuali infrazioni ai regolamenti comunitari.

L'attuale dimensione della flotta italiana è conforme agli obiettivi fissati per l'anno 2001, grazie alla forte intensificazione dell'attività di ritiro attuata dall'amministrazione a partire dalla fine del 1999. Il conseguimento degli obiettivi ha, tuttavia, determinato l'esaurimento dei fondi programmati per il primo biennio di attuazione della programmazione 2000-2006.

Tuttavia, l'attuale posizione della Commissione europea lascia intravedere, ai fini dell'accesso ai fondi comunitari, un'ulteriore richiesta di riduzione della flotta da operarsi sui singoli segmenti. Ciò richiede un immediato ulteriore sforzo da parte dell'amministrazione ad accelerare le procedure, in modo da garantire la possibilità di soddisfare le legittime attese del settore ed evitare la sospensione degli aiuti al settore.

A tal fine viene disposta l'anticipazione dei fondi a valere sulla programmazione degli esercizi futuri in modo da dare seguito

alla strategia di razionalizzazione e modernizzazione della flotta.

A sottolineare l'urgenza del provvedimento si aggiunge che la Commissione europea in data 23 ottobre 2001 ha rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi parziali previsti dal POP (Programma pluriennale di orientamento della flotta peschereccia) alla data del 31 dicembre 2000, attivando, pertanto, la procedura d'infrazione di cui all'articolo 226 del Trattato.

Si rende quindi necessario realizzare in tempi estremamente brevi, prescindendo dalla cadenza propria delle anticipazioni comunitarie, il complesso delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, con riferimento alla flotta peschereccia, da ultimarsi entro il 30 giugno 2002, ai sensi delle decisioni assunte dal Consiglio europeo dei Ministri della pesca in data 17 dicembre 2001.

I commi 3 e 4 disciplinano l'intervento dello SFOP per quanto concerne le regioni Abruzzo e Molise.

La Commissione europea con decisione 11 aprile 1997 ha previsto la fuoriuscita dall'obiettivo 1 della regione Abruzzo ed ha fissato, per le richieste da parte dei beneficiari residenti in quella regione, la concessione dei contributi entro il 31 dicembre 1998 e la relativa liquidazione entro il 31 dicembre 2000.

La complessità dell'*iter* istruttorio e la riprogrammazione delle risorse finanziarie non hanno consentito la definizione delle domande di finanziamento presentate con ampio anticipo rispetto al termine fissato. Ciò ha comportato una manifesta ingiustizia nei confronti dei cittadini abruzzesi con conseguente riduzione del contributo concesso ancorché per cause agli stessi non imputabili.

La Commissione europea, tuttavia, ha reiteratamente rigettato le proposte dell'Amministrazione nazionale per una riprogrammazione dell'intensità di aiuti cui ammettere i progetti ricadenti nella regione Abruzzo successivamente alla data del 31 dicembre 1998,

situazione derivata dal dirottamento delle risorse finanziarie richieste verso l'attuazione del cosiddetto «Piano spadare».

La stessa Commissione, in data 21 settembre 2001, ha peraltro richiamato l'applicabilità delle regole di diritto nazionale in presenza della richiesta da parte dei soggetti beneficiari di liquidazione delle quote di contributo pertinenti *ante* 31 dicembre 1998. Situazione, questa, effettivamente verificatasi.

Il comma 3 ha quindi l'obiettivo di eliminare con urgenza la discriminazione operata al fine di evitare inutili e defatiganti contenziosi.

Inoltre, la decisione n. 1999/502/CE della Commissione del 1° luglio 1999, ha inserito la regione Molise, tra le regioni interessate dal sostegno transitorio nel quadro dell'obiettivo n. 1 dei fondi strutturali relativi alla programmazione 2000-2006.

Non avendo la regione Molise previsto alcun intervento a favore della propria marineria è necessario intervenire con incentivi alla flotta onde evitare discriminazioni rispetto alle altre marinere europee.

È prevista pertanto, per i progetti ricadenti nelle due regioni, la copertura finanziaria con le risorse assegnate al settore con delibera CIPE n. 119/99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999.

Con le stesse risorse è previsto, altresì, il finanziamento di alcuni progetti conclusi o in corso di ultimazione, validi dal punto di vista tecnico, che non hanno trovato accoglimento nell'ambito della programmazione SFOP 1994-1999. Il mancato finanziamento sta causando agli operatori difficoltà finanziarie che mettono in pericolo la redditività delle imprese interessate.

Il comma 5 estende anche al settore della pesca l'esenzione dall'imposta di bollo esistente nel settore agricolo. Il numero 21-*bis* della Tabella, Allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevede infatti l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, atti e re-

lativa documentazione, per gli aiuti comunitari e nazionali nel settore agricolo. La norma proposta estende tale esenzione anche al settore della pesca, in considerazione delle analogie esistenti fra i due comparti che fra l'altro, ormai da anni, sono frequentemente assimilati nella disciplina legislativa e fanno capo allo stesso ramo dell'amministrazione (Ministero delle politiche agricole e forestali).

Da ultimo, l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, dopo aver definito l'imprenditore ittico, lo ha equiparato all'imprenditore agricolo.

La norma pertanto elimina una disparità di trattamento fiscale non più giustificata ed è urgente in vista della presentazione delle domande di aiuto nazionale e comunitario per l'anno in corso.

Articolo 5. Il presente articolo garantisce il riconoscimento del diritto di prelazione su immobili di pubblica proprietà, destinati ad uso agricolo, a quei soggetti che già vantano diritti di godimento su medesimi nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco.

La necessità e l'urgenza della norma è dettata dalla imminente predisposizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, dei provvedimenti di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Dal presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 6. Le misure introdotte hanno come destinatari le imprese agricole, singole o associate, che hanno contratto mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, nonché del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31.

La norma proposta estende la possibilità di rinegoziazione dei mutui prevista per i mutui

di miglioramento fondiario anche a quelli accesi in conseguenza dell'eccezionale siccità che colpì vaste aree del paese nelle campagne 1988/89 e 1989/90.

Le esigenze sociali ed economiche dell'adozione di tale norma sono ravvisabili nella necessità di ridurre urgentemente il peso economico degli interessi sulle rate di mutui accesi alla fine degli anni ottanta e nei primi anni novanta che, seppure con il contributo statale, hanno livelli nettamente superiori al 10 per cento annuo. Vi è inoltre l'esigenza di ridurre l'onere pubblico sui predetti mutui, consentendo alle regioni di riprogrammare in favore del settore agricolo somme attualmente destinate al soddisfacimento di interessi «usurari».

Sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di consolidamento delle posizioni debitorie scadute e non pagate delle imprese destinatarie della norma in questione, così come disposto dall'articolo 128, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Non vi sono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, anzi, la rinegoziazione dei mutui dovrebbe consentire allo Stato stesso un risparmio in termini di minori interessi, come peraltro già previsto nell'articolo 128 della citata legge n. 388 del 2000.

Articolo 7. L'articolo detta le occorrenti disposizioni di carattere finanziario per la copertura degli oneri previsti dagli articoli 1 e 3.

Viene previsto, inoltre, che la copertura degli oneri relativi all'articolo 4, comma 5, pari a euro 500.000 annui per il triennio 2002-2004, sia assicurata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). La quantificazione in 500.000 euro annui discende dal seguente calcolo:

50.000 domande annue per contributi nazionali e comunitari x 10 euro = 500.000 euro.

Analisi dell'impatto della regolazione (AIR)

1. Ambito dell'intervento

Articoli da 1 a 3. Il provvedimento contiene una serie di disposizioni dirette ad affrontare, attraverso l'intervento dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), da un lato il problema dello smaltimento dei materiali specifici a rischio e di quelli ad alto rischio, e dall'altro la questione relativa allo stoccaggio delle farine animali (derivate da materiali a basso rischio), in attesa di una pronuncia definitiva della Unione europea in ordine all'utilizzo di questi ultimi prodotti. Tra i destinatari della normativa possono individuarsi pubbliche amministrazioni - in questo caso il ruolo dell'AGEA è preponderante - e soggetti privati, rappresentati da tutte le componenti della filiera produttiva, ossia allevatori, titolari di impianti di macellazione, stabilimenti di materiali ad alto e a basso rischio (secondo la definizione del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508), impianti di pretrattamento, di incenerimento e coincenerimento (per quanto riguarda i materiali specifici a rischio).

Articolo 4. Le misure introdotte con i commi 1 e 2 hanno come destinatari i beneficiari dei finanziamenti di aiuti comunitari e nazionali, relativamente alle azioni di adeguamento dello sforzo di pesca nonché di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca. Il comma 3 ha come destinatari i beneficiari dei finanziamenti relativi alla regione Abruzzo, presentate ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2080/93, del Consiglio, del 20 luglio 1993, entro il 31 dicembre 1998. Il comma 4 riguarda invece i beneficiari delle misure di arresto definitivo, di rinnovo e ammodernamento delle unità da pesca per quanto attiene alla regione Molise. Il comma 5 riguarda i potenziali beneficiari di aiuti comunitari e nazionali per i quali, analogamente a quanto è stato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per gli imprenditori agricoli, è stata prevista l'esenzione dall'imposta di bollo relativamente alle istanze finalizzate all'accessione degli aiuti predetti.

Articolo 5. Il presente articolo garantisce il riconoscimento del diritto di prelazione su immobili di pubblica proprietà, destinati ad uso agricolo, a quei soggetti che già vantano diritti di godimento su medesimi nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco.

Articolo 6. Le misure introdotte hanno come destinatari le imprese agricole, singole o associate, che hanno contratto mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, nonché del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31.

La norma proposta estende la possibilità di rinegoziazione dei mutui prevista per i mutui di miglioramento fondiario anche a quelli accessi in conseguenza dell'eccezionale siccità che colpì vaste aree del paese nelle campagne 1988/89 e 1989/90.

2. Esigenze sociali, economiche e giuridiche; obiettivi perseguiti; presupposti; aree di criticità: opzioni alternative

Articoli da 1 a 3. L'intervento legislativo è stato predisposto sulla base delle esigenze maggiormente avvertite all'interno del settore interessato. A tal fine sono state raccolte stime, valutazioni e dati statistici riguardanti la produzione e i prezzi praticati nel periodo più recente. Inoltre, è stata organizzata una serie di incontri preliminari con le amministrazioni competenti (politiche agricole, sanità, ambiente, politiche comunitarie, istituti zooprofilattici e regioni), nonché con le associazioni di categoria direttamente interessate alla risoluzione delle diverse problematiche, anche nel più ampio rispetto del principio del cosiddetto «partenariato», che trova piena applicazione in campo comunitario.

È ovvio che l'amministrazione maggiormente coinvolta è l'AGEA, sia per quanto riguarda l'erogazione dell'indennità per lo smaltimento dei materiali a specifico e ad alto rischio, sia per quanto concerne l'acquisto delle merci da destinare all'ammasso pubblico; in ordine al primo aspetto, la questione più delicata è rappresentata dalla corretta individuazione del soggetto che assicuri la distruzione del materiale, atteso che nella maggior parte dei casi vi sarà una presumibile forma di compartecipazione al processo di smaltimento (da un lato gli impianti di pretrattamento, che trasformano il materiale «fresco» in farine, dall'altra gli inceneritori, che riducono in cenere il prodotto). In relazione al secondo aspetto, quello dell'ammasso pubblico sembra pienamente rientrare tra i compiti istituzionali dell'ente; unico elemento peculiare che in proposito potrebbe rilevare riguarda la verifica del tasso proteico, che può provocare, in funzione del livello assunto, la variazione del prezzo di acquisto. A questo proposito, risulta determinante la posizione che alcuni laboratori pubblici potrebbero assumere nell'effettuazione delle analisi dirette alla determinazione del livello proteico; tra questi, gli istituti zooprofilattici, le università, il Dipartimento delle dogane, l'Ispettorato frodi e le aziende sanitarie locali (ASL). In relazione a questi ultimi due enti, appare evidente che l'Ispettorato frodi rivestirà un ruolo decisivo anche nel controllo sulla corretta eliminazione delle ceneri (che costituisce titolo per ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1). Le ASL dovranno invece operare un controllo, normalmente rientrante tra le competenze generali dettate dalla disciplina di settore, indirizzato alla verifica dello stato di igiene e salubrità degli ambienti sia delle aziende che trattano materiale «a rischio», sia dei magazzini che fungono da depositari per conto dell'AGEA. In ultima analisi, non va sottaciuta la funzione rivestita dal Ministero dell'ambiente, soprattutto in relazione alla corretta individuazione degli impianti

di incenerimento autorizzati a trattare questo particolare tipo di materiale, nel rispetto della normativa vigente.

Tra i destinatari diretti della norma è ovvio che si collocano, oltre agli impianti che partecipano alla distruzione del materiale specifico a rischio e di quello ad alto rischio, soprattutto le aziende produttrici di farine animali ottenute da materiale a basso rischio; attraverso la procedura dell'ammasso, infatti, è stata concessa a questo settore nevralgico della filiera la possibilità di trovare un momento da dedicare alla possibile riconversione produttiva da associare ad una contestuale reingegnerizzazione dei processi, anche in vista di un utilizzo alternativo dei prodotti in esame. Possono inoltre annoverarsi, sempre a proposito dei cosiddetti *stakeholders*, i titolari degli impianti di macellazione, che in questo modo vengono a trovarsi nella condizione di non dover più sostenere – anche arbitrariamente – i costi degli scarti dei materiali ad alto, specifico e basso rischio. Tra i destinatari indiretti possono invece rientrare, in primo luogo, gli allevatori e i titolari di esercizi commerciali di vendita al dettaglio delle carni; queste due categorie sono infatti accomunate dalla circostanza che a loro carico si evita, attraverso la corretta applicazione del decreto, il ribaltamento dei costi per lo smaltimento degli scarti. In secondo luogo, i consumatori, sui cui non si riverberano in questo modo gli effetti negativi – e anche inflattivi, se si guarda all'intero sistema macroeconomico – dovuti ad un aumento dei prezzi derivante dalla lievitazione dei costi di produzione.

Articolo 4. Le esigenze sociali ed economiche sono rappresentate dalla necessità di consentire al Ministero delle politiche agricole e forestali l'attuazione dei programmi pluriennali di orientamento per la flotta da pesca ed il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

L'obiettivo è determinato dal Programma di orientamento pluriennale; in particolare va evidenziato quello rappresentato dalla riduzione della flotta da pesca che costituisce una priorità assoluta al fine di evitare eventuali aperture di procedimenti di infrazione alla normativa comunitaria.

Il presupposto è rappresentato dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) per il periodo di programmazione 2000-2006.

Non si ravvisano aree di criticità.

Secondo quanto già accennato al punto precedente relativo all'individuazione dell'ambito di intervento nonché nella relazione accompagnatrice del provvedimento, le esigenze sociali ed economiche sono ravvisabili nella necessità di liquidare definitivamente, entro i tempi indicati, le istanze relative al finanziamento dei progetti citati riguardanti le regioni Abruzzo e Molise, per i quali sono intervenuti mutamenti normativi, nonché progetti nazionali, validi dal punto di vista tecnico, che non hanno trovato accoglimento nell'ambito della programmazione SFOP 1994-1999.

Gli obiettivi finali sono rappresentati dalla necessità di evitare pregiudizi ai titolari di idonei progetti tecnici non rientrati nella citata programmazione SFOP 1994-1999. Per quanto riguarda le regioni Abruzzo e Mo-

lise vi è altresì la necessità di evitare manifeste ingiustizie e discriminazioni derivanti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria del settore.

I presupposti vanno ravvisati nella decisione della Commissione europea C (97) 836 dell'11 aprile 1997 che ha previsto un regime finanziario particolare per la regione Abruzzo con la pianificazione di una graduale fuoriuscita dall'obiettivo 1. Altro presupposto è ravvisabile nella decisione n. 1999/502/Ce della Commissione, del 1° luglio 1999, che ha inserito la regione Molise tra quelle interessate dal sostegno transitorio nel quadro dell'obiettivo 1 dei fondi strutturali relativi alla programmazione 2000-2006.

Non sembrano ravvisabili aree di criticità, attesa la circostanza che tale procedura è supportata dalla copertura finanziaria assegnata al settore dalla delibera CIPE n. 119/99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999.

In considerazione di quanto sopra esposto non appaiono realizzabili altre opzioni analoghe.

Le esigenze sociali ed economiche afferenti il comma 5, vanno rintracciate nell'opportunità di un'omogeneizzazione, dal punto di vista fiscale, delle istanze di accessione a contributi relative agli operatori del settore, con quelli del settore agricolo.

L'obiettivo principale è costituito dalla necessità di evitare discriminazioni fiscali tra i due settori appartenenti, peraltro, allo stesso ramo dell'Amministrazione.

I presupposti sono costituiti dalla legge 8 agosto 1991, n. 267, recante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa; dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 che prevede l'esenzione dell'imposta di bollo per le domande, atti e relativa documentazione per gli aiuti comunitari e nazionali del settore agricolo; dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, che equipara sostanzialmente l'imprenditore ittico a quello agricolo.

Non sembra ravvisabile alcuna area di criticità atteso l'effetto positivo che la modifica prevista andrebbe ad espletare sulla sfera giuridica degli interessati.

Articolo 5. La necessità e l'urgenza della norma è dettata dalla imminente predisposizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, dei provvedimenti di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Articolo 6. Le esigenze sociali ed economiche dell'adozione di tale norma sono ravvisabili nella necessità di ridurre urgentemente il peso economico degli interessi sulle rate di mutui accesi alla fine degli anni ottanta e nei primi anni novanta che, seppure con il contributo statale, hanno livelli nettamente superiori al 10 per cento. Vi è inoltre l'esigenza di ridurre l'onere pubblico sui predetti mutui, consentendo alle regioni di riprogrammare in favore del settore agricolo somme attualmente destinate al soddisfacimento di interessi «usurari».

RELAZIONE TECNICA

L'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 3, è valutato in 52,724 milioni di €, di cui:

Articolo 1 - 41,06 milioni di €

Comma 2, lettera a) - 0,30 milioni di €

Il comma 2, lettera a), prevede la distruzione del materiale ad alto rischio e a rischio specifico per 6.000 tonnellate complessive di prodotto tal quale, per un costo di 5 centesimi di € per chilogrammo, per un ammontare di 0,300 milioni di € (6.000 tonnellate x 0,05 €/kg = 0,300 milioni di €).

Comma 2, lettera b) - 14,00 milioni di €

Il comma 2, lettera b), prevede la distruzione delle proteine di animali trasformate, ottenute dai materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

In questo caso si stima che le farine che verranno prodotte saranno pari a 100.000 tonnellate.

Il costo complessivo, pertanto, risulta essere 14,00 milioni di € (100.000 tonnellate x 0,14 centesimi €/kg = 14,00 milioni di €).

Comma 3 - 0,893 milioni di €

Il comma 3 dell'articolo 1 è relativo al ripristino delle normali condizioni di smaltimento dei residui di macellazione; l'Agenzia per le regolazioni in agricoltura (AGEA) deve provvedere per quattro mesi allo stoccaggio di 86,5 tonnellate circa di farine a basso rischio, ovvero dal 1° gennaio 2002 al 30 aprile 2002, per un costo di magazzinaggio di 2,2 €/tonnellata/mese, per un totale di 190.000 €. A questo importo si aggiunge il costo relativo all'entrata e all'uscita della merce, ovvero 6,03 € per tonnellata (86,5 tonnellate nei quattro mesi), pari a 522.000 € circa, per l'entrata della merce e 2,09 € per 86,5 tonnellate circa, pari a 181.000 € circa per l'uscita, per un totale complessivo di 0,893 milioni di €.

Comma 5 - 25,87 milioni di €

Al comma 5, si prevede l'allungamento del periodo di corresponsione, nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2001, dell'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001.

Infatti, nel corso del richiamato trimestre, il mercato delle carni bovine in Italia ha mantenuto lo stato di crisi, rilevabile dall'andamento delle quotazioni di mercato, le quali hanno fatto registrare, per la categoria dei vitelloni e delle vacche, una riduzione percentuale superiore al 20 per cento.

Si stima che il numero dei capi che potrà usufruire dell'intervento sia superiore a 300.000, suddiviso come di seguito riportato:

			<i>N° capi</i>	<i>Milioni di €</i>
1) bovino da 6 a 12 mesi	€ 38,73/capo x	87.000 =	3,37	
2) bovino da 12 a 18 mesi	€ 77,47/capo x	75.000 =	5,81	
3) bovino da 18 a 24 mesi	€ 116,20/capo x	118.000 =	13,71	
4) bovino da 24 a 30 mesi	€ 142,03/capo x	21.000 =	2,98	
TOTALE . . .			301.000	25,87

Articolo 2 - 6,2 milioni di € per l'anno 2002 e 1,7 milioni di € per ciascuno degli anni 2003-2004

Comma 1

La norma prevede che i contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale dovuti e non corrisposti per effetto della sospensione dei termini di pagamento fino al 15 dicembre 2001 disposta con decreto-legge n. 1 del 2001 sono versati a decorrere dal 1° gennaio 2003 in cinquanta rate mensili.

Considerato che i contributi e premi dovuti e non riscossi che sarebbero soggetti alla proposta rateizzazione ammontano, secondo quanto comunicato dall'INPS e dall'INAIL, a 450 milioni di € e tenuto conto della possibilità, a legislazione vigente, di rateizzazione in trentasei rate mensili, la disposizione determina minori entrate contributive e per premi per i predetti Istituti pari a 150 milioni di € per il 2002 e 42 milioni di € per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Ne deriva un onere dovuto al conseguente approvvigionamento sul mercato finanziario che può essere stimato in 6,20 milioni di € per il 2002 e 1,70 milioni di € per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Articolo 3 - 31,331 milioni di € (compreso l'importo di 25,87 milioni di € di cui al comma 5 dell'articolo 1)

All'articolo 3 si prevede l'integrazione del Fondo, ex articolo 7-bis del decreto-legge n. 1 del 2001, convertito dalla legge n. 49 del 2001, attraverso il quale assegnare le risorse previste dall'articolo 1, comma 5, così come in precedenza stimate in 25,87 milioni di €, in relazione alle domande che verranno presentate, nonchè l'importo di € 5.461.000 per le spese di stoccaggio per le farine di carne detenute dall'Agenzia e l'IVA per le misure per le quali è dovuta ed in particolare per quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b).

La copertura finanziaria per gli articoli 1, 2 e 3, pari a 52,724 milioni di € per l'anno 2002 e 1,7 milioni di € per ciascuno degli esercizi 2003-2004, è assicurata secondo quanto di seguito riportato:

ANNO	IMPORTO (in milioni di €)	PROVVEDIMENTO
2002	10,329	Articolo 129, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
2002	2,120	Articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144
2002	8,745	Articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122
2002	31,530	Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze
TOTALE	52,724	
2003	1,700	Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze
2004	1,700	Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze

La copertura degli oneri di cui all'articolo 4, comma 5, pari a 500 mila € annui, per il triennio 2002-2004, è assicurata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La quantificazione in 500 mila € annui discende dal seguente calcolo:

50.000 domande annue per contributi nazionali e comunitari x
10 € = 500 mila €.

ALLEGATO

*(articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE**Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642***...(omissis)...*

ALLEGATO B

TABELLA

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto

1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

2. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attono a tali prestazioni e le relative opposizioni.

3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.

4. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 17 del presente decreto.

5. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, la esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane Spa non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritto nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.

9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.

Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.

Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.

10. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

11. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.

12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

- 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
- 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
- 3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità;
- 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.

13. Atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945. n. 173.

13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.

Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare al-

l'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE.

16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.

17. Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

18. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

- a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
- b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;
- c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
- d) per gli indigenti.

19. Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

20. Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.

Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di lire 1.000.000.000.

L'estensione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:

- a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformità dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualità;
- b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;
- c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano - fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed eco-

nomiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale - a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato;

d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo individuale di soci di società cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonchè per gli atti diretti o relativi all'acquisto di abitazione da parte degli stessi soci.

La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.

Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si stende alle retrocessioni volontarie dei beni già assegnati ai soci nè alle assegnazioni ad altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati.

21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.

Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonchè di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislativi in materia.

22. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

23. Testamenti di qualunque forma redatti e schede di testamenti segreti.

24. Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonchè domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.

25. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'articolo 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.

26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.

27. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari, trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.

27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o patiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

... (omissis) ...

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351

... (omissis) ...

Art. 3.

(Modalità per la cessione degli immobili)

1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono determinati:

a) il prezzo iniziale che le società corrispondono a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;

b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società realizzano per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione;

c) l'immissione delle società nel possesso dei beni immobili trasferiti;

d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività;

e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.

1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.

3. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

4. È riconosciuto il diritto dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalità indicate nel periodo precedente, è pari a 22.000 euro. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto.

5. È riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale può essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili. Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata è successiva ad un acquisto in blocco. Le modalità di esercizio della prelazione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.

6. I diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregolarità della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale purché essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai familiari conviventi, nonché agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria.

7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari è determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe. Le unità immobiliari libere, quelle occupate ad uso diverso da quello residenziale e quelle ad uso residenziale, per le quali il conduttore non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono poste in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5.

8. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili è altresì confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, nonché l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1.

10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 110, e successive modificazioni, che non sono stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità di cui al presente decreto.

11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità di cui al presente decreto. La disposizione non si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli enti

previdenziali pubblici per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.

12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilità sono acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze è riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. È abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle è realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera *a*), e i proventi di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facoltà di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonché dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio.

14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.

15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell'economia e delle finanze convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.

16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore della società beneficiaria del trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e può essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte delle società. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, né a quanto disposto dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, e dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificato dall'arti-

colo 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi.

18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 può essere disposta in favore delle società beneficiarie del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad essi trasferiti e dei canoni di locazione.

19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le società sono esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per evizione è a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle società. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alla rivendite da parte delle società di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi discipinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di cessione ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state già eseguite.

20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immobiliari optate e purchè le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

... (Omissis) ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002.

Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, recante proroga di termini relativi ai predetti interventi;

Vista la determinazione in data 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, con la quale il Commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE ha ripartito l'apposito fondo di cui all'articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2001;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori interventi per la zootecnia e per il rilancio del settore della pesca, al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di mercato ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, relativamente al settore agricolo, la rinegoziazione di mutui onerosi ed il riconoscimento del diritto di prelazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. A decorrere dal 1° maggio 2002 cessa ogni intervento dello Stato diretto a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, conseguentemente le associazioni rappresentative del settore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulano appositi accordi interprofessionali di filiera aventi l'obiettivo di ripristinare normali condizioni di mercato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 aprile 2002, fermi restando gli obblighi di incenerimento o coincenerimento previsti dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di seguito citato: «decreto-legge n. 1 del 2001», l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: «Agenzia», riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001 le seguenti indennità forfettarie onnicomprensive:

a) 5 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal quale, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001;

b) 14 centesimi di euro per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute dai materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001.

3. Al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di smaltimento dei residui di macellazione e di consentire l'operatività dei relativi accordi di filiera, l'Agenzia, dal 1° gennaio al 30 aprile 2002, assicura lo stoccaggio dei materiali trasformati a basso rischio presso i depositi dalla stessa Agenzia individuati. Il materiale conferibile è quello prodotto dal 1° gennaio al 31 marzo 2002; dal 1° maggio 2002 le spese di stoccaggio sono a carico dei conferenti.

4. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001, è esteso fino al 30 giugno 2001.

5. L'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n.1 del 2001.

Articolo 2.

1. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

Articolo 3.

1. Al fine di assicurare il finanziamento per le misure previste dall'articolo 1, comma 5, nonché per le indennità e gli indennizzi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettere c) ed e), del decreto-legge n. 1 del 2001, nonché le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia, e per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il Fondo di cui al citato articolo 7-bis, comma 1, è incrementato di 31,331 milioni di euro.

2. Il riparto dell'importo di cui al comma 1 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 4.

1. Al fine di consentire l'attuazione dei programmi pluriennali di orientamento per la flotta da pesca e di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie recate dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) per il periodo di programmazione 2000-2006, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, le quote di contributi comunitari e statali relative alle azioni di adeguamento dello sforzo di pesca, nonché di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca, previste per il biennio 2000-2001. Per le annualità successive il Fondo procede alle relative anticipazioni, sulla base dello stato di avanzamento dei programmi.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure della citata legge n. 183 del 1987.

3. Al fine di assicurare la piena realizzazione delle misure previste dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca e di garantire il

conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 119/99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999, provvede alla definitiva liquidazione, entro il 30 giugno 2002, delle istanze di finanziamento relative alla regione Abruzzo, presentate ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, entro il 31 dicembre 1998, applicando i massimali previsti a tale data per le regioni dell'obiettivo 1.

4. A valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministero delle politiche agricole e forestali ammette al finanziamento e liquidazione entro il 30 giugno 2002 le istanze relative alle misure di arresto definitivo dell'attività di pesca e di rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise. Parimenti sono liquidati entro lo stesso termine, i progetti realizzati o in corso di ultimazione, ricadenti su tutto il territorio nazionale, le cui istanze sono state presentate al Ministero entro il 31 dicembre 1999.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nella Tabella, Allegato B, numero 21-*bis*, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e della pesca».

Articolo 5.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«17-*bis*. Ai conduttori ed agli altri titolari di un diritto di godimento sui beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1, è riconosciuto il diritto di prelazione esclusivamente nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco».

Articolo 6.

1. Le misure previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 122, si applicano, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche a favore delle imprese agricole, singole o associate, che hanno contratto mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, nonché del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. Sono fatte salve le competenze delle regioni di cui all'articolo 128, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Articolo 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in euro 52.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto a euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quanto a euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, quanto a euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto a euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 5, valutato in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinata dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI - ALEMANNI - SIRCHIA -
TREMONTI - BUTTIGLIONE - LA
LOGGIA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

